COMUNE DI MEZZANA
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Approvazione: deliberazione consiliare n. 56 di data 28.12.2006
Modificato con deliberazione consiliare n. 54 di data 27.12.2007
Modificato con deliberazione consiliare n. 35 di data 29.12.2008
Modificato con deliberazione consiliare n. 30 di data 28.12.2009
Modificato con deliberazione consiliare n. 46 di data 30.12.2010

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI .....

Art. 1 Oggetto del Regolamento .....

Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani ..... .

Art. 3 Classificazione dei rifiuti.....

Art. 4 Gestione e costo del servizio ..... .

Art. 5 Istituzione della tariffa ..... .

Art. 6 Determinazione della tariffa ..... .

Art. 7 Presupposti per l'applicazione della tariffa ..... .

Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento della tariffa ..... .

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE ..... .

Art. 9 Locali ed aree soggette..... .

Art. 10 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche .....

Art. 11 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche ..... .

Art. 12 Esclusioni ..... .

Art. 13 Agevolazioni..... .

Art. 14 Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento .....

Art. 15 Riduzione per motivi di servizio ..... .

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE ..... .

Art. 16 Comunicazioni ..... .

Art. 17 Rimborsi e conguagli .....

Art. 18 Verifiche .....

Art. 19 Riscossione.....

Art. 20 Violazioni.....

Art. 21 Tariffa giornaliera di smaltimento.....

Art. 22 Responsabile .....

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....

Art. 23 Norme transitorie e finali .....

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 di data 30 dicembre 2005, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Stabilisce inoltre la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 446.

Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dal presente Regolamento comunale istituito ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo stesso.
2. Il Comprensorio della Valle di Sole provvede all'applicazione ed alla riscossione della tariffa quale corrispettivo per l'esercizio del servizio. Il Comune ed il Comprensorio stabiliscono con apposita Convenzione, le rispettive attività e le funzioni di competenza di ciascun Ente in materia di applicazione della tariffa, tenendo conto delle competenze acquisite, delle risorse umane presenti e delle funzioni già esercitate dai Comuni e dal Comprensorio, secondo i principi di reciprocità, massima efficienza organizzativa ed economicità.

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 nonché alla deliberazione del Servizio Protezione Ambiente della P.A.T. n. 8/c del 10 marzo 1987 e n. 109 del 12 novembre 1990 per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi e alle deliberazioni dell'Ente gestore per l'assimilazione quantitativa degli stessi. Tali deliberazioni trovano legittimazione negli artt. 21, comma 2, lettera g) e 57, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 74 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41 e ss.mm.

Art. 4 Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata automaticamente la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. Il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. Il Comprensorio comunica, entro il 20 ottobre di ciascun anno al Comune i dati di propria competenza finalizzati all'approvazione del piano finanziario. L'Amministrazione Comunale provvede successivamente a redigere il piano finanziario afferente all'anno successivo degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il Comune si impegna a comunicare al Comprensorio in tempo utile i dati ed elementi finanziari di propria competenza per la stesura del bilancio di previsione del Comprensorio. Il Comune trasmetterà il proprio Piano Finanziario al Comprensorio secondo le modalità stabilite nella Convenzione prevista al punto 2 dell'art. 2.

Art. 5 Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita nel Comune la tariffa prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 di data 30 dicembre 2005.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dal Comprensorio nelle modalità stabilite dalla convenzione ai sensi dell'art. 2.
3. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento all'insieme dei criteri e delle condizioni previsti dall'art. 2 del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158, dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 di data 30 dicembre 2005 e dal documento "Tariffa a punti/sacchetti" allegato alla presente.
4. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata sul piano finanziario relativo al primo esercizio utile successivo. La determinazione di tale situazione avviene a mezzo di deliberazione della Giunta Comunale in base ai dati certificati dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 6 Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione dell'organo competente per legge entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 5, comma 3, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti, non preventivabili ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed

ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 7 Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Ai fini di cui al comma 1 la presenza di arredo e l'attivazione dei pubblici servizi di erogazione elettrica ed idrica, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile relativamente alle abitazioni civili.

Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta pro quota dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio, su richiesta del Comune, fornisce l'elenco degli occupanti.
3. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
4. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
6. Per le Persone Giuridiche la soggezione passiva rimane in capo alle stesse e non al legale rappresentante *pro tempore*.

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 9 Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
   a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
   b) per utenza domestica si fa riferimento all'unità immobiliare abitabile come da art. 7 comma 2;
   c) per utenza non domestica si fa riferimento alle superfici dell'azienda stessa, escluse le aree scoperte;
   d) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
   e) i posti macchina coperti ad uso aziendale;
   f) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo continuativo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (ad esempio campeggi, dancing, cinema all'aperto, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande);
   g) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;
   h) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie aziendale misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 10 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite:
   a) Utenze domestiche di soggetti residenti:
      le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
   b) Utenze domestiche di soggetti non residenti:
      le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune dinamicamente con ricalcolo della tariffa a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello nel corso del quale l'evento si è verificato.

3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, ovvero per abitazioni a disposizione dei soggetti residenti, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in numero 2 (due) persone per tutto l'arco dell'anno, come da tabelle allegate.

4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.
5. Per la determinazione della quota fissa e variabile da attribuire alla singola utenza si prendono a riferimento le tabelle allegate.

Art. 11 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa. Nella realtà del Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti minimi:

ATTIVITÀ		COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kc
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32
2.	Campeggi, distributori carburanti	0,67
3.	Stabilimenti balneari	0,38
4.	Esposizioni, autosaloni	0,30
5.	Alberghi con ristorante	1,07
6.	Alberghi senza ristorante	0,80
7.	Case di cura e riposo	0,95
8.	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00
9.	Banche e istituti di credito	0,55
10.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87
11.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07
12.	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72
13.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92
14.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43
15.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
16.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84
17.	Bar, caffè, pasticceria	3,64
18.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76
19.	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06
21.	Discoteche, night club	1,04

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa in attesa di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze il Comune applica un

sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficienti minimi Kd):

	ATTIVITÀ	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51
3	Stabilimenti balneari	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79
6	Alberghi senza ristorante	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
9	Banche e istituti di credito	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72
21	Discoteche, night club	8,56

3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano. Nel caso in cui per particolari situazioni risulti possibile una stima o una esatta determinazione della misura dei rifiuti prodotti e conferiti dall'utenza al servizio di raccolta, tale elemento verrà utilizzato per una più esatta applicazione della tariffa anche mediante la collocazione dell'utenza in un'attività diversa da quella individuata con i codici ISTAT di cui al presente comma.

Art. 12 Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo della tariffa i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
   a) locali:
      1. le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili ovvero inagibili, con riferimento all'art. 7, comma 2;
      2. le abitazioni di proprietà o possedute a titolo di usufrutto tenute a disposizione dei soggetti permanentemente residenti in R.S.A. o in istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo;
      3. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento, impianti privati di lavaggio automezzi ed i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
      4. i balconi, terrazze, posti macchina scoperti, legnaie, spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento;
      5. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
      6. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
      7. le parti comuni degli edifici non utilizzate in via esclusiva;
      8. le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze concessioni o d.i.a. per il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori;
   b) aree scoperte:
      1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
      2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
      3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
      4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
      5. le aree scoperte adibite a verde.
      6. le parti comuni esterne condominiali e dei centri commerciali integrati;
      7. le aree adibite a raccolta rifiuti e centro recupero materiali;
      8. aree destinate a deposito di materiali e attrezzature utilizzate nell'attività produttiva;
   c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del Comune sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici;
   d) sono inoltre escluse dall'applicazione della tariffa le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.

2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria, di variazione o di specifica comunicazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad

esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
   Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
   a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
   b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
   c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
   d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui alle disposizioni di legge provinciali in vigore (D.P.G.P. 27 gennaio 1987 n. 1-41/Leg).

4. Qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, o comunque sussistano problemi per la sua determinazione, a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie complessiva soggetta a tariffa sarà calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:
   a) Ambulatori medici.....70%
   b) Ambulatori dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi ..60%
   c) Lavanderie a secco e tintorie 80%
   d) Officine per riparazioni, carrozzerie, gommisti ed elettrauto 70%
   e) Caseifici e cantine vinicole 50%
   f) Attività artigianali manifatturiere con presenza di superfici adibite a verniciatura (falegnamerie e verniciatorie in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie) - officine di carpenteria metallica, lattonerie.....60%
   g) Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie.....80%
   h) Laboratori fotografici ed eliografie.....80%

5. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare al Comune una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Devono altresì segnalare entro 30 giorni la variazione degli elementi che determinano la presente esclusione; inoltre, per continuare a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa, l'amministrazione può richiedere documentazione dimostrante la quantità e qualità dei rifiuti speciali smaltiti nell'anno precedente.

6. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 13 Agevolazioni

1. In via transitoria anche per l'anno 2008 e comunque fino all'introduzione del modello "puntuale" di calcolo della tariffa, per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata all'interno del territorio comunale è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa. Dal 2009 e comunque a partire dall'introduzione del modello "puntuale" invece i praticanti il compostaggio certificato non parteciperanno al riparto della spesa risultante dalla raccolta del rifiuto organico. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente mediante sopralluoghi a campione presso le abitazioni degli utenti sulla base della lista predisposta dall'Ufficio tributi. Se dagli accertamenti svolti risulta che il compostaggio non è effettuato regolarmente non si applica la riduzione prevista e dal 2009 e comunque a partire dall'introduzione del modello "puntuale" parteciperanno al riparto della spesa risultante dal rifiuto organico.
2. A partire dall'anno 2008 le utenze domestiche che provvederanno al conferimento di materiali presso il Centro Recupero Materiali beneficeranno di una riduzione della quota variabile della tariffa pari a quanto stabilito dal sistema di misurazione previsto dal documento "Tariffa a punti/sacchetti" allegato alla presente.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 14 Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:
   a) i locali ed aree utilizzate di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole elementari) sia pubbliche che equiparate che private;
   b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
   c) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.
2. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti casistiche:
   a) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Alla Giunta Comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
   b) ulteriori particolari e gravi situazioni potranno essere di volta in volta prese in considerazione dalla Giunta Comunale su specifica richiesta degli interessati

3. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi. La misura

dell’agevolazione viene stabilita annualmente con la deliberazione dell’organo competente con la quale è approvata la tariffa.

4. L’istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall’utenza interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti alle lett. a) - b) del primo comma.

Art. 15 Riduzione per motivi di servizio

1. Nei casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta un’agevolazione pari al 50% della quota variabile della tariffa.

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 16 Comunicazioni

1. Al Comune deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:
   a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art. 9;
   b) richieste per ottenimento delle agevolazioni e sostituzioni di cui all'art. 13 ed all'art. 14;
   c) segnalazione della cessazione delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
   a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
   b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
   c) se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare al Comune entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di cessazione, comunicazione redatta su appositi moduli. Per gli eredi il termine si intende prorogato di 6 (sei) mesi. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica o costituzione di una nuova determina l'aggiornamento automatico della tariffa.
4. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
   Per le utenze domestiche:
   a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
   b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
   c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree, nonché riferimenti catastali;
   d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
   e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

   Per le utenze non domestiche:
   a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
   b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
   c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree e riferimenti catastali;
   d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;

e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

5. La comunicazione è presentata al Comune, direttamente o spedita per posta o via fax.
6. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello nel corso del quale l'evento si è verificato. Le comunicazioni relative ad agevolazioni hanno valore a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
7. In caso di omessa presentazione della comunicazione, il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
8. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella denuncia debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi del precedente comma 5, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Art. 17 Rimborsi e conguagli

1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal 1 giorno del mese successivo alla data della cessazione quello in cui si è verificato l'evento a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro novanta giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale dalla data dell'istanza o dalla data di fornitura di eventuali documenti richiesti se l'istanza risulta incompleta.

Art. 18 Verifiche

1. Il Comune esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
   a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
   b) richiedendo copie di planimetrie catastali o di progetto atte ad accertare le superfici;
   c) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
   d) verificando direttamente gli insediamenti, secondo le modalità di cui al successivo comma 4.
3. Per le abitazioni l'occupazione si realizza con i presupposti di cui all'art. 7 comma 2. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione di tipo produttivo

l’occupazione si realizza con l’allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell’arredamento ed il concorso dell’esercizio dell’attività ivi svolta, provata anche attraverso l’esistenza di un’autorizzazione o licenza qualora dovute. Per le rimanenti superfici l’occupazione si realizza al momento della disponibilità in capo al soggetto autorizzato per legge alla loro occupazione.

4. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all’interno dell’unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale del Comune, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell’interessato.
5. In caso di mancata collaborazione dell’utente od altro impedimento alla rilevazione dell’occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l’occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell’anno in cui è stata accertata o dell’anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l’inizio dell’occupazione.
6. Dell’esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi al Comune. Nel caso in cui l’utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l’annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 19 Riscossione

1. La tariffa è riscossa dal Comprensorio della Valle di Sole secondo le modalità di cui all’art. 2 ed alla Convenzione sottoscritta, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.
2. L’ammontare annuo della tariffa è suddiviso in due rate. Una diversa rateizzazione potrà essere concordata fra Comprensorio e Comune nella Convenzione prevista al punto 2 dell’art 2.
3. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a euro 10,00 il corrispettivo dovuto potrà essere richiesto unitamente a quello del periodo successivo, a condizione che entrambi si riferiscano al medesimo anno finanziario. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera disciplinata dal successivo art. 21 e in sede di conguaglio.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
5. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza, il Comprensorio provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge, con aggravio di interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al successivo art. 20.

Art. 20 Violazioni

1. Nel caso di pagamento parziale o posticipato oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 5,00 oltre alle spese di notifica. L'Ente si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
2. In caso di mancata presentazione della comunicazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) Euro 20,00 (venti), se la tardiva comunicazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento;
   b) Euro 40,00 (quaranta) se la tardiva comunicazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 16, comma 3, e prima dell'inizio dell'attività di controllo da parte del Comune;
   c) Euro 60,00 (sessanta) nel caso di accertata infedeltà dei dati comunicati;
   d) Euro 100,00 (cento) in caso di omessa comunicazione.
3. In caso di presentazione della comunicazione di cessazione stessa oltre i termini di cui all'art. 16, comma 3 la sanzione consisterà nell'applicazione del seguente calcolo penalizzando gli importi rimborsabili come segue:
   a) se entro l'anno tributario della cessazione il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della comunicazione;
   b) se oltre l'anno tributario della cessazione ma entro il termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 2, (5 anni) il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione;
   c) se oltre il termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 2, (5 anni) il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° giorno dell'annualità successiva alla data in cui il rimborso non è prescritto.
4. Per i soggetti che hanno chiesto la riduzione tariffaria per l'effettuazione della pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani, ma dai controlli posti in essere risultano non svolgere in via di fatto tale attività, si applica la sanzione amministrativa di Euro 100,00 (cento), oltre all'applicazione piena della tariffa per l'intero anno nel quale la violazione è stata accertata. La sanzione di cui al presente comma non si cumula con le altre sanzioni stabilite dal Regolamento.
5. Il Comprensorio provvederà al recupero di quanto dovuto.

Art. 21 Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 60 (sessanta) giorni, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
3. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 6.

4. La tariffa giornaliera è applicata con le stesse modalità della tariffa annuale ed è riscossa dal Comune.
5. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione.
6. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad Euro 10,00 (dieci).

Art. 22 Responsabile

1. Al Responsabile del Servizio individuato come competente da ciascun Ente, sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa di competenza, compresa la firma dei provvedimenti necessari per la riscossione coattiva della stessa o per eventuali rimborsi. Nel caso di assenza temporanea a qualunque titolo il rispettivo Ente nominerà un sostituto all'interno del Servizio.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 23 Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.
2. Dal 1 gennaio 2007 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del Testo Unico Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Sono soppresse tutte le norme regolamentari che sono in contrasto con il presente Regolamento.
3. L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 2006, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1 gennaio 2007 dal Comune entro i termini prescrizionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993.
4. Il Comune dà immediata applicazione al metodo normalizzato con l'introduzione della tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile.
5. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa. Nel primo anno di applicazione, la tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 2006, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.
6. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima del 1 gennaio 2007 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti l'attribuzione del numero degli occupanti viene effettuata con riferimento a quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 10.
7. Al Comprensorio della Valle di Sole potrà subentrare in qualità di gestore la Comunità di Valle.